TRAS -

-9273/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/12/2012

SENTENZA N. 2366/2012

REGISTRO GENERALE N. 33302/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. ENZO IANNELLI	- Consigliere -
Dott. DOMENICO GALLO	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI	- Consigliere -
Dott. GIOVANNI ARIOLLI	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) ALLEN TORO JOFRE RENE N. IL 03/10/1979

avverso l'ordinanza n. 1860/2009 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO, del 22/05/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci
annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato

Udit i difensor Avv.;

FATTO E DIRITTO

Allen Toro Jofré René ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 22.5.2012 della Corte di appello di Milano con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello, trattandosi di impugnazione generica e aspecifica, chiedendone l'annullamento. Al riguardo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali che disciplinano i motivi di impugnazione, osservando come l'assunto contenuto nella sentenza impugnata che l'atto di appello non contenesse valutazioni critiche alla decisione di primo grado, fosse smentito dall'aver evidenziato, pur all'interno di uno scritto sintetico, gli elementi di fatto e sulla personalità dell'imputato idonei a perseguire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché un'attenuazione del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, sproporzionato ed immotivato.

Il ricorso, per quanto rilevato anche dal procuratore generale di questa Corte, è fondato. Invero, indipendentemente dalla loro fondatezza, deve escludersi che le deduzioni dell'appellante fossero generiche: ancorché sinteticamente (con ciò per altro corrispondendo allo stile della sentenza gravata), l'impugnazione era diretta a contestare la dosimetria della pena, assumendo che i "precedenti" ritenuti incompatibili non denotavano una personalità dedita alla commissione di reati contro il patrimonio. Esso, inoltre, evidenziava l'assenza di ogni tentativo di fuga e l'avvenuta identificazione dell'appellante, a specifica giustificazione delle invocate attenuanti generiche.

In accoglimento del ricorso, va, pertanto, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di appello di Milano per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di appello di Milano.
Così deciso, il 19 dicembre 2012

Il Consigliere estensore
dott. Giovanni Ariolli

Il Presidente
dott. Ciro Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 27 FEB 2013
IL CANCELLIERE
Claudia Pignelli